

Qualche osservazione sulle recenti proposte di riforma in tema di legittima difesa domiciliare*

di Marco Ladu **
(19 luglio 2018)

1. La legittima difesa domiciliare nel “Contratto per il Governo del cambiamento”.

Il dibattito in tema di legittima difesa è divenuto, ormai da diversi anni, una costante del quadro politico. Si assiste, anche di recente, a molte disparate prese di posizione, non di rado caratterizzate da toni accesi e affermazioni dirimenti.

Scorrendo le cinquantasette pagine del “*Contratto per il Governo del cambiamento*” – siglato, come è noto, dal segretario della “Lega” Matteo Salvini e dal capo politico del “Movimento 5 Stelle” Luigi di Maio – ci si imbatte nell’intento, preannunciato da molto tempo, di una significativa riforma dell’articolo 52 del codice penale. Precisamente, nella sezione dedicata alla «Giustizia rapida ed efficiente», è riportato quanto segue: «In considerazione del principio dell’invulnerabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (*con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa*) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subito un’intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro»¹.

La tanto attesa riforma riguarderebbe dunque, in questo caso, la legittima difesa c.d. domiciliare. Oltre a estendere i confini dell’istituto – onde garantire una più diffusa applicazione della scriminante – nelle intenzioni del legislatore vi sarebbe anche quella di eliminare l’incertezza interpretativa in fase di giudizio, con particolare riguardo al requisito della proporzionalità tra offesa e danno.

Per cercare di comprendere al meglio l’orizzonte di riferimento di questa proposta – così come delle altre più recenti avanzate in tema di legittima difesa – è necessario soffermarsi per un attimo sull’assetto normativo vigente, provando a fissare alcuni punti utili alla discussione in una materia così delicata.

2. La disciplina vigente. L’articolo 52 del codice penale.

Attualmente, l’art. 52 del codice penale, al suo primo comma, stabilisce che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa»².

La disposizione normativa richiamata, in vigore fin dal lontano 1930, risponde al tradizionale principio *Vim vi repellere licet*³ e configura la causa di giustificazione (o scriminante) della c.d. legittima difesa comune. La portata ampia e generale di questa formulazione – caratterizzata da una certa flessibilità, ma al contempo causa di incertezze interpretative – ha rimesso di fatto alla dottrina e alla giurisprudenza⁴ il

*Scritto sottoposto a *referee*.

1 “*Contratto per il Governo del cambiamento*”, p. 22, disponibile all’indirizzo internet http://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf. Corsivo dell’autore.

compito di tracciare confini e limiti dell'istituto attraverso un lavoro continuativo e scrupoloso.

Ad oggi, affinché si possa invocare la scriminante della legittima difesa, devono sussistere l'aggressione ingiusta e la legittima reazione della vittima.

Per quanto riguarda l'aggressione ingiusta, essa costituisce l'ineludibile presupposto affinché il soggetto sia legittimato a reagire. L'aggressione, posta in essere tanto in forma attiva quanto in forma omissiva, deve costituire un pericolo attuale⁵ che potrebbe dare luogo – nel suo sviluppo causale – ad una lesione; il soggetto passivo è considerato tanto colui che reagisce all'offesa quanto un terzo che viene difeso da altri; l'oggetto dell'aggressione deve essere un diritto altrui⁶; infine, la condotta aggressiva deve essere necessariamente “*ingiusta*”, vale a dire ingiustificata⁷.

Per ciò che concerne la legittimità della reazione, essa deve rispondere alla triplice condizione della necessità di difendersi, dell'inevitabilità del pericolo e della proporzione tra difesa e offesa.

In particolare, la necessità di difendersi deriva dall'impossibilità per il soggetto passivo di evitare il pericolo se non attraverso una reazione a sua volta offensiva; l'inevitabilità dell'offesa segna, da parte sua, l'impossibilità per chi reagisce di poter arrecare un'offesa di minore gravità rispetto a quella cagionata (onde evitare le conseguenze dell'aggressione); infine, la proporzione tra difesa e offesa si ravvisa quando l'offesa arrecata è inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quella posta in essere dall'aggressore.

Proprio quest'ultimo requisito è stato oggetto – e lo è ancora oggi – di molteplici critiche e riflessioni. Con esso, infatti, si richiede alla vittima la prova di aver agito nel rispetto del principio di proporzionalità; prova, questa, ritenuta da

2 Per una ricostruzione dell'istituto v., in particolare, F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milanofiori Assago-Padova, 2017; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, ed. VII, Zanichelli Editore, Bologna, 2014; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale. Parte generale*, ed. VI, Giuffrè Editore, Milano, 2017; C.F. GROSSO, *Difesa legittima e stato di necessità*, Giuffrè Editore, Milano, 1964; C.F. GROSSO, *Legittima difesa* (diritto penale), in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Giuffrè Editore, Milano, 1974; T. PADOVANI, voce *Difesa legittima*, in *Digesto penale*, vol. III, Utet, Torino, 1989.

3 Tradotto, “*È lecito reagire alla violenza con la violenza*”. Questo principio, costantemente richiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, costituisce il fondamento del riconoscimento di una difesa legittima all'interno dell'ordinamento giuridico.

4 Tra le più recenti e significative pronunce giurisprudenziali si richiamano qui, tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 8090 dell'8.11.2017; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 4639 del 15.6.2017; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 44011 del 30.3.2017; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 49615 del 12.10.2016; Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 33591 del 3.5.2016; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 50909 del 7.10.2014; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 35709 del 2.7.2014; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 18926 del 10.4.2013.

5 Ricorre il requisito dell'attualità sia nel caso in cui il pericolo sia incombente sia nel caso in cui esso sia perdurante (cfr., tra gli altri, F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., pp. 257-258).

6 Rientrano nella nozione di “diritto” qui richiamata non soltanto i diritti soggettivi, ma anche gli interessi legittimi; questi diritti sono tanto personali quanto patrimoniali. Non rientrano nella categoria, viceversa, i diritti collettivi.

7 Si supera così l'opinione tradizionale secondo cui l'ingiustizia dell'offesa andrebbe intesa esclusivamente come offesa *contra jus*, ammettendo - di conseguenza - non soltanto l'offesa dolosa o colposa, ma anche, ad esempio, quella incolpevole o proveniente da un soggetto incapace di intendere e di volere.

alcuni troppo stringente, in particolar modo in tutte quelle situazioni in cui si è costretti a reagire all'interno del proprio domicilio (o della propria attività commerciale) in difesa della propria o altrui incolumità (ad esempio, quella dei familiari presenti).

3. L'introduzione della legittima difesa domiciliare con la L. 59/2006.

La legge 13 febbraio 2006, n. 59⁸, nel cercare di offrire una risposta a questa problematica, ha modificato l'art. 52 del codice penale introducendo un secondo e terzo comma.

Il secondo comma, prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».

Il terzo comma, stabilisce che «La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

È stata così introdotta la c.d. legittima difesa speciale o domiciliare⁹, caratterizzata – al di là dei suoi specifici limiti e requisiti¹⁰ – proprio dalla presunzione di esistenza del rapporto di proporzione tra difesa e offesa¹¹. Questa presunzione, tuttavia – pur costituendo la vera portata innovativa della fattispecie – deve ritenersi relativa, in quanto non esime totalmente dalla prova della proporzionalità (come accadrebbe nel caso di presunzione assoluta), ma rappresenta di fatto una diversa ripartizione dell'onere probatorio. In un'ottica di maggior tutela del soggetto aggredito, infatti, non spetta più a quest'ultimo dimostrare la sussistenza della proporzionalità tra difesa e offesa, bensì spetta oggi al Pubblico Ministero dimostrarne la mancata sussistenza.

8 Legge 13 febbraio 2006, n. 59, rubricata "Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio", entrata in vigore il 17 marzo 2006 (G.U. Serie Generale n. 51 del 2 marzo 2006) e disponibile all'indirizzo internet www.gazzettaufficiale.it.

9 Sulla riforma della legittima difesa introdotta con la L. 59/2006 v., in particolare, C.A. ZAINA, *La nuova legittima difesa*, Maggioli Editore, Rimini, 2006; F. SARNO, M. SARNO, *L'evoluzione della legittima difesa*, Giuffrè, Milano, 2006; G. FLORA, *Brevi riflessioni sulla recente modifica dell'art. 52 c.p.: il messaggio mass mediatico e il "vero" significato della norma*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 460 e ss.; A. CADOPPI, «*Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*». *Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci* (a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero), Giuffrè, Milano, 2006, vol. II, p. 1394 e ss.; A. CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. "sproporzionata" o "allargata"): molto fumo e poco arrosto*, in *Diritto penale e processo*, Ipsoa, Assago, 2006, vol. IV, p. 438 e ss.; F. VIGANÒ, *Sulla "nuova" legittima difesa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 230 e ss.; E. DOLCINI, *La riforma della legittima difesa: leggi "sacrosante" e sacro valore della vita umana*, in *Diritto penale e processo*, Ipsoa, Assago, 2006, vol. IV, p. 440 e ss.; G. FORTE, *I nuovi confini della legittima difesa*, in *Cassazione Penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3067 e ss.

10 Per un approfondimento, v. F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., pp. 257-258.

11 Sul requisito della proporzione tra difesa e offesa v., in particolare, C.F. GROSSO, *La "necessità" e la "proporzione": elementi essenziali della difesa legittima*, in *I diritti dell'uomo, cronache e battaglie*, 2004, fasc. 2, p. 69 e ss.; M. PIERDONATI, *La proporzione nella difesa legittima: il "momento" e la "base" del giudizio*, in *Indice penale*, 2003, fasc. I, p. 623.

La legittima difesa domiciliare, frutto di questa riforma, dava dunque (almeno parzialmente) risposta all'«esigenza di modificare la disciplina della legittima difesa [...] na[ta] dalla constatazione che ad una serie di fatti di cronaca, riguardanti violente aggressioni in abitazioni private o in pubblici esercizi a scopo di furto, è corrisposta, nella prova dei fatti, una lacunosa applicazione della scriminante» e che l'«interpretazione [...] ha di fatto trasformato un istituto diretto a tutelare le vittime in uno strumento che finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori». In definitiva, «La ratio della proposta di legge [...] consiste proprio nel porre rimedio ad una irrazionale applicazione giurisprudenziale della norma»¹².

La nuova disciplina, tuttavia, non ha “accontentato” a sufficienza una buona parte delle forze politiche, principalmente di destra, che ancora oggi – “raccolg[en]do il sentimento ostile di una parte della popolazione”¹³ – insistono nel richiedere un ampliamento del diritto all'autodifesa e una maggiore limitazione della discrezionalità del giudice chiamato a interpretare e applicare le regole vigenti in materia¹⁴.

4. Le proposte di legge in tema di legittima difesa domiciliare depositate (o ripresentate) all'avvio della XVIII Legislatura.

Sono già state depositate (o ripresentate) diverse proposte di riforma in materia di legittima difesa nella da poco avviata XVIII Legislatura.

Un primo testo (C. 308), riguardante “Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa” è stato presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia¹⁵ il 23 marzo 2018 (data di insediamento dell'attuale Legislatura) e affidato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente lo scorso 26 giugno. Con questa proposta si vorrebbe estendere la legittima difesa nei luoghi indicati all'art. 52, c. 3, c.p. alle loro «immediate adiacenze [...] se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa». Inoltre, si vorrebbe introdurre un quarto comma contenente la presunzione del pericolo di aggressione e dell'assenza di desistenza in tutti i casi in cui «l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in

12 *Discussione della proposta di legge: S. 1899 - Senatori Gubetti ed altri: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (Approvata dal Senato) (A.C. 5982); e delle abbinata proposte di legge Luciano Dussin ed altri; Cè ed altri; Perrotta (A.C. 4115-4926-5417) - Seduta n. 712 del 28.11.2005, Intervento dell'On. Guido Giuseppe Rossi (relatore), p. 10.*

13 M. SPINA, *La Cassazione considera (già) inutile quel che la politica promette di eliminare. il paradosso dell'eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.)*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 7/2018, p. 21.

14 Sul recente dibattito v., ad esempio: F. CURRIDORI, *Bongiorno: "La legittima difesa è sacrosanta, serve un diritto a reagire"* (1° luglio 2018), disponibile su www.ilgiornale.it; A. SIGNORE, *"Legittima difesa, ecco la mia ricetta"* (29 giugno 2018), disponibile su www.ilgiornale.it; Molteni (Lega): *'Troppa discrezionalità nell'applicazione della legge sulla legittima difesa'* (Redazione - 20 dicembre 2017), disponibile su www.la7.it; Salvini, *serve legge su legittima difesa* (Redazione - 27 giugno 2018), disponibile su www.ansa.it.

15 Primo firmatario l'on. Giorgia Meloni (Fdi).

ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolari paura e agitazione nella persona offesa»¹⁶.

Un secondo disegno di legge (C. 247), concernente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo” è stato presentato, anch’esso il 23 marzo 2018, dall’On. Nicola Molteni della Lega, attuale sottosegretario al Ministero degli Interni. Il testo non risulta ancora né assegnato ad alcuna Commissione¹⁷ né disponibile sui canali istituzionali della Camera dei Deputati, ma è comunque stato riportato da diversi quotidiani. In particolare, con l’art. 1 della proposta si vorrebbe introdurre il seguente comma in chiusura dell’art. 52, c.p.: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale»¹⁸.

Una terza proposta di legge (S. 5), riguardante “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”, è stata presentata anch’essa il 23 marzo 2018 su iniziativa popolare, come riproposizione dell’A.S. 2433 depositato nel corso della XVII Legislatura. Il testo propone di modificare l’art. 614, c.p. (in particolare, oltre ad un inasprimento delle pene, di precludere l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno per il soggetto che abbia commesso una violazione del domicilio) nonché l’art. 55, c.p. (escludendo l’eccesso colposo in legittima difesa «quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52»)¹⁹.

Un quarto disegno di legge (S. 199), riguardante “Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa” è stato depositato il 29 marzo 2018, ancora una volta dal Gruppo Fratelli d’Italia²⁰. L’atto ripropone al Senato il medesimo testo di quello già presentato alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2018 (v. *supra* C.

16 A.C. 308 - “*Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa.*”

17 A.C. 247 - “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.*”

18 V., ad esempio, il testo riportato da S. RIFORMATO, *Legittima difesa, pronta la proposta di legge della Lega* (20 giugno 2018), disponibile all’indirizzo internet www.repubblica.it.

19 Si riportano di seguito integralmente i due articoli della proposta: «Art. 1. (Modifiche all’articolo 614 del codice penale) - 1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio»; c) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»; d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma». - Art. 2. (Modifiche all’articolo 55 del codice penale) - 1. All’articolo 55 del codice penale, infine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52». (cit. A.S. 5 - “*Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima*”).

20 Primo firmatario il sen. Ignazio La Russa (Fdl).

308). Anch'esso è stato assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente lo scorso 27 giugno²¹.

Un quinto disegno di legge (S. 253), concernente "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa", è stato avanzato dal Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente²² l'11 aprile 2018 e affidato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente lo scorso 26 giugno. Il testo propone una serie di modificazioni all'art. 52, c.p. In particolare, al primo comma si vorrebbe ancorare la valutazione di proporzionalità tra difesa e offesa alla percezione del soggetto aggredito «al momento dell'insorgenza del pericolo»; al secondo comma, lett. b), si vorrebbe sopprimere l'assenza di desistenza quale requisito che legittima la reazione; dopo il secondo comma, si intenderebbe inserire un'ulteriore disposizione volta ad escludere la punibilità in tutti quei casi in cui si sia agito «per concitazione o paura»; infine, si vorrebbe sostituire l'attuale terzo comma – disponendo che i due commi precedenti «si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale») – nonché inserire il seguente ultimo comma in coda al testo: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone»²³.

Un sesto disegno di legge (C. 580), riguardante la "Modifica dell'articolo 52 del codice penale, in materia di diritto di difesa", è stato presentato alla Camera dei Deputati dal Gruppo Forza Italia²⁴ in data 8 maggio 2018 e assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente lo scorso 4 luglio. Con esso si propone l'integrale sostituzione dell'attuale art. 52, c.p. con il seguente testo: «[1] Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale. [2] È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. [3] Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. [4] Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. [5] Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

In questo caso la riforma riguarderebbe anche l'introduzione di un art. 5 *bis* al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115²⁵, prevedendo di porre a carico dello Stato «Tutte le spese di

21 A.S. 199 - "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa".

22 Primo firmatario il sen. Giacomo Caliendo (FI-BP).

23 A.S. 253 - "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa".

24 Primo firmatario l'on. Mariastella Gelmini (FI).

25 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - Supplemento Ordinario n. 126 (Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002).

giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 del codice penale»²⁶.

Un settimo disegno di legge (C. 351), riguardante la “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo”, è stato presentato al Senato il 9 maggio 2018 dal Gruppo Lega–Salvini Premier²⁷ ed è stato ritirato il 26 giugno scorso. Il testo non risulta attualmente disponibile sul canale istituzionale del Senato²⁸.

Un'ottava proposta di legge (C. 607), concernente “Modifiche all'articolo 52 del codice penale”, è stata presentata al Senato dal Consiglio della Regione Veneto in data 10 maggio 2018. Anche in questo caso il testo non è attualmente disponibile sul canale istituzionale della Camera dei Deputati²⁹.

Infine, un nono disegno di legge (S. 392), riguardante una “Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo”, è stato depositato al Senato il 17 maggio 2018 dal Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente³⁰. In questo caso la riforma riguarderebbe unicamente l'art. 55 del codice penale, al quale si intenderebbe aggiungere in chiusura il seguente comma: «La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta»³¹.

5. I limiti delle recenti proposte di riforma dell'articolo 52 del codice penale.

Focalizzando l'attenzione sulle modifiche al testo dell'art. 52, c.p. è possibile formulare qualche considerazione generale sulla natura e portata delle proposte di intervento sopra elencate.

La prima e la quarta proposta – il cui testo, come si è detto, è il medesimo – agirebbero in due direzioni. Da un lato, infatti, la legittima difesa verrebbe estesa alle «*immediate adiacenze*» dei luoghi indicati nell'art. 52, c.p. quando risulti evidente e in corso «*l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa*»; dall'altro si introdurrebbe la presunzione del pericolo d'aggressione e dell'assenza di desistenza (oggi richiesti dal comma terzo dell'art. 52, c.p.) allorché l'offesa ingiusta sia posta in essere «*all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo*» e «*in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolari paura e agitazione nella persona offesa*». A ben vedere, tuttavia,

26 A.C. 580 - “Modifica dell'articolo 52 del codice penale, in materia di diritto di difesa”.

27 Primo firmatario il sen. Gian Marco Centiaio (L-SP).

28 A.S. 351 - “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo”.

29 A.C. 607 - “Modifiche all'articolo 52 del codice penale”.

30 Primo firmatario il sen. Massimo Mallegni (FI-BP).

31 A.S. 392 - “Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo”. Scheda disponibile al seguente indirizzo:
<http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49631.htm>.

le modificazioni altro non farebbero se non, nel primo caso, specificare ciò che la giurisprudenza già ammette o che comunque è pacificamente desumibile dal disposto legale vigente; nel secondo caso, introdurre un'ulteriore presunzione che di fatto restringe la portata applicativa della norma. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, il riferimento alle sole ore notturne sembrerebbe limitare il ricorso alla scriminante e abbassare la soglia di tutela rispetto ad un'aggressione perpetrata in ore diurne. Inoltre, presumere non soltanto la proporzionalità tra offesa e danno, ma anche l'assenza di desistenza ed il pericolo d'aggressione, sembrerebbe condurre verso una presunzione assoluta dei requisiti della legittima difesa. Infine, il generico richiamo ad un particolare stato di paura e di agitazione, senza ulteriori specificazioni, finirebbe con amplificare l'incertezza interpretativa e, di conseguenza, con l'ampliare la discrezionalità del giudice in sede applicativa.

La seconda, la quinta e la sesta proposta destano ancora maggiore perplessità proprio in quanto sembrano voler introdurre espressamente una difesa «sempre legittima»³² e, dunque, una presunzione assoluta dei suoi requisiti (tra cui, soprattutto, quello della proporzionalità tra offesa e danno³³). Questo intento, tra l'altro, sembra essere proprio quello genericamente dichiarato nel già citato *“Contratto per il Governo del cambiamento”*.

Una presunzione di questo tipo, tuttavia, appare in evidente contrasto – in particolare – con il principio di uguaglianza enunciato dalla Costituzione, con la “gerarchia” dei principi costituzionali³⁴ e, da ultimo, con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Carta di Nizza.

Sotto il primo profilo, infatti, prevedere una presunzione assoluta di proporzionalità tra offesa e danno *in tutti i casi* – anche in quelli in cui è evidente che tale proporzione non sussiste – significherebbe equiparare situazioni anche molto diverse tra loro, consentendo l'applicazione indifferenziata della scriminante penale e ammettendo un generico diritto all'autodifesa che non trova spazio nel nostro ordinamento.

Sotto il secondo profilo, tale presunzione finirebbe con il subordinare – nei casi più semplici – i diritti alla vita, all'integrità fisica e all'incolumità dell'aggressore al principio dell'inviolabilità del domicilio (posto, per evidenti ragioni, ad un livello più basso nella scala dei valori costituzionalmente riconosciuti e tutelati).

32 *“Contratto per il governo del cambiamento”*, cit., p. 22.

33 Per una lettura in chiave critica sulla necessità della proporzione tra offesa e danno v., tra gli altri, V. MILITELLO, *La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 833 e ss.; A. INTINI, *Legittima difesa, rischi di sproporzione. Quel generico «pericolo di aggressione»*, in *Diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 111 e ss.; L. APOLLO, *La nuova legittima difesa: la proporzionalità tra offesa e difesa è sempre necessaria*, disponibile sul sito internet www.altalex.com.

34 Sul punto v., *ex multis*, R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992; R. GUASTINI, *Principi di Diritto e discrezionalità giudiziale*, in *Diritto Pubblico*, fasc. 3/1998, p. 651 e ss.; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 335-337; A. QUARANTA, *La tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013; *Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2017 - Riunione straordinaria della Corte costituzionale del 22 febbraio 2018 presieduta da Paolo Grossi*, Servizio Studi, p. 114 e ss., disponibile all'indirizzo www.cortecostituzionale.it; *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale - Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia*, Varsavia, 30-31 marzo 2016, disponibile all'indirizzo internet www.cortecostituzionale.it.

Sotto il terzo ed ultimo profilo, la presunzione assoluta di proporzionalità cadrebbe in contrasto con l'art. 2 tanto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quanto della Carta di Nizza. La prima, infatti, riconosce pienamente il diritto alla vita, sacrificabile esclusivamente nei casi tassativamente elencati e quando sia «assolutamente necessario»³⁵; la seconda, ispirata dalla prima, enuncia (implicitamente) una scala di valori, riconoscendo il diritto alla vita in termini solenni (art. 2) e, successivamente, il rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7)³⁶.

In conclusione, le recenti proposte di riforma in materia di legittima difesa sembrano condurre verso una disciplina in certi casi "superflua", in altri casi in netto contrasto con i principi fondamentali enunciati non solo della Costituzione, ma anche fissati a livello internazionale e sovranazionale.

I limiti delle proposte di riforma in tema di legittima difesa domiciliare dovrebbero forse condurre gli addetti ai lavori a domandarsi se davvero la disciplina vigente racchiusa nell'articolo 52 del codice penale si riveli così inadeguata allo scopo per la quale è stata pensata.

** Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Brescia.

35 L'art. 2 della CEDU dispone che: «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione».

36 L'art. 2 della Carta di Nizza stabilisce che: «1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato».